

Roma, 16 aprile 2008
Prot.circ.77

Ai Coordinatori regionali INCA
Ai Direttori comprensoriali INCA
Al Gruppo di lavoro
INCA Nazionale Immigrati

Care compagne e cari compagni,,

come già comunicato con la circolare n. 73 del 9.4.2008, nella riunione al Ministero degli Interni la procedura informatica per le domande di ricongiungimento familiare ci è stata mostrata molto velocemente.

Ribadiamo che questa è molto semplificata e, riteniamo, porterà ad una omogeneizzazione dell'attività su tutto il territorio nazionale, almeno per quanto riguarda ad esempio la documentazione da produrre (cosa avvenuta anche per i rinnovi dei permessi di soggiorno), oltre che, concretizzando quel rapporto di collaborazione con gli Sportelli Unici a cui si è impegnato il Prefetto Ciclosi, ad una situazione più uniforme sia dell'applicazione delle norme che rispetto ai tempi di lavorazione e concessione del nulla osta (v. caso Roma: a dicembre 2007 sono ancora in lavorazione il 92% del complessivo delle pratiche presentate nell'anno! *Studio del Min. Lavoro sulle domande di ricongiungimento familiare 2006-2007, allegato alla precedente circolare*)

Ovviamente questa attività costituirà un ulteriore impegno per i nostri compagni, ma va tenuto presente che il ricongiungimento familiare, per un immigrato che lavora nel nostro paese costituisce un importante momento, in quanto gli consente di riunire la propria famiglia creando una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

Proprio per l'importanza che riveste la presentazione di queste domande, e sapendo quali sono oggi le difficoltà, le lungaggini e gli ostacoli burocratici che si frappongono all'ottenimento del nulla osta, sarà importante e necessaria la nostra azione di tutela, tenendo comunque presente, come già detto, che questa attività sarà sicuramente marginale rispetto al grande lavoro ed impegno che abbiamo profuso per i rinnovi dei permessi di soggiorno e per i flussi.

Riteniamo utile, per l'attività che ci apprestiamo a svolgere, un prospetto riassuntivo sulle normative relative ai ricongiungimenti familiari.

Alleghiamo alla presente, la documentazione (Decreti, Circolari Ministeriali, ecc.), relativa alla materia dei ricongiungimenti familiari, che avete già ricevuto nelle precedenti nostre circolari, ma che riteniamo utile ritrasmettervi, e una nota elaborata dall'INCA Regionale Lombardia sull'utilizzo del programma del Ministero del Lavoro per l'inoltro telematico delle domande di ricongiungimento familiare.

Cari saluti.

P/L'Ufficio Immigrazione
Daniela Morlacchi

Il Coordinatore Ufficio Immigrazione
Enrico Moroni

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

L'art. 28 del T.U. 286/98, stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri. Il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, (in applicazione alla direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano l'esercizio del diritto.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il cittadino straniero in possesso di un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) o di un Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi di famiglia, protezione sussidiaria e motivi umanitari, di durata non inferiore ad 1 anno, possono chiedere il ricongiungimento con i propri familiari stranieri residenti all'estero.

La domanda può essere presentata anche in fase di rilascio o di rinnovo del permesso/carta di soggiorno.

Note informative

Per quanto riguarda il soggetto che può esercitare il diritto al ricongiungimento familiare il decreto 5/2007, recependo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, introduce la possibilità di richiesta anche a coloro che sono titolari di un permesso per motivi di famiglia.

I rifugiati e i possessori del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (la nuova categoria prevista dal d.lgs. 251/2007) hanno diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto è già riconosciuto ai rifugiati dall'art. 29 del Testo unico sull'immigrazione, ma il ministero dell'Interno ha precisato, con una circolare del 5 marzo indirizzata alle prefetture (e quindi agli Sportelli unici), che deve essere esteso anche a chi gode della protezione sussidiaria.

La protezione sussidiaria viene riconosciuta quando non si hanno i requisiti per ottenere lo status di rifugiato ma si correrebbero ugualmente gravi rischi nel caso di ritorno al Paese d'origine.

Il diritto al ricongiungimento familiare è inoltre riconosciuto anche a chi ha il permesso per protezione umanitaria. Il permesso per protezione umanitario, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto (19 gennaio), può essere convertito in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, soltanto alla scadenza del permesso stesso.

I rifugiati possono chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare in base all'art. 29 del Testo unico sull'immigrazione e non devono dimostrare di avere un alloggio adeguato e un reddito sufficiente per il sostegno di se stessi e dei propri familiari (art. 29 – bis del t.u.). Tale "privilegio" non è invece riconosciuto, in materia di ricongiungimento familiari, a chi ottiene il permesso per protezione sussidiaria.

Il permesso di soggiorno per asilo è rilasciato ai titolari dello status di rifugiato, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della

protezione sussidiaria. Consente l'accesso al lavoro ed allo studio, ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti (v. sempre decreto legislativo del 19 novembre 2007 n. 251).

CHI E' ESCLUSO

Sono esclusi gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato e i destinatari di misure di protezione temporanea.

PER QUALI FAMILIARI PUO' ESSERE RICHIESTO

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per:

- a) il coniuge**
- b) i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso**
- c) i figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute**
- d) i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza**

Note informative

Con il decreto 5/07, per quanto riguarda il coniuge, , viene eliminato l'inciso "non legalmente separato". Questa modifica è stata introdotta in quanto in alcuni ordinamenti non esiste la separazione legale, ma solo il divorzio, mentre per quanto riguarda la scelta del legislatore di indicare esclusivamente il coniuge, questa deriva dal fatto che nel nostro ordinamento non sono riconosciute le coppie di fatto.

Per i figli minori, viene soppressa la precisazione "a carico". Pertanto l'immigrato non avrà più bisogno di dimostrare che il figlio minore rimasto all'estero è a suo carico per farlo venire in Italia.

Viene inoltre specificato che la condizione di minore età deve verificarsi al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. Si tratta di una precisazione importante, visti i tempi di lavorazione e di rilascio dei nulla osta da parte dei SUI.

Per i figli maggiorenni, non è più richiesta l'inabilità, ma è sufficiente che siano a carico e non possano provvedere in modo permanente alle indispensabili esigenze di vita a causa dello stato di salute.

Per i genitori a carico non è più necessario dimostrare che non vi sono altri figli nel Paese d'origine o di provenienza , ma è sufficiente dimostrare che i genitori non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

I REQUISITI

I requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare sono **l'alloggio e il reddito**.

L'alloggio

Per quanto riguarda l'alloggio, è richiesto che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio. Pertanto potrà essere fornito allo Sportello Unico il certificato di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune oppure il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dalla ASL. (v. più avanti documentazione da presentare)

Nel caso in cui il ricongiungimento viene richiesto per un figlio minore di 14 anni, al seguito di un genitore, non è necessario produrre il certificato di idoneità alloggiativa, ma è sufficiente la dichiarazione del titolare dell'alloggio di consenso ad ospitare il minore.

Nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di 14 anni, questo va escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali dell'alloggio (Circolare Ministero Interno 677 del 20.02.2007)

Agli stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato non è richiesto il requisito dell'alloggio.

Il richiedente può indicare anche un alloggio diverso dalla sua attuale residenza, purché lo straniero ricongiunto, al momento della richiesta del permesso di soggiorno, produca il titolo per il quale è detenuto il nuovo alloggio e l'iscrizione anagrafica (circolare Ministero Interno prot. 1575 del 4.4.2008)

Indicazioni

Alla luce delle norme e delle circolari ministeriali, sarà opportuno verificare la metodologia con la quale i Comuni e le ASL compilano il modello richiesto per soddisfare il requisito dell'alloggio. Abbiamo registrato, infatti, che molte ASL non precisano, nell'idoneità igienico-sanitaria, il numero delle persone che possono risiedere nell'appartamento. Pertanto, nel caso in cui l'abitazione non soddisfa il requisito richiesto, sarebbe opportuno invitare l'immigrato alla ASL, onde, in qualche caso, superare lo scoglio del parametro minimo regionale. Questa procedura potrebbe risolvere il problema che si pone anche per la richiesta di Carta di soggiorno (v. anche [Circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2007](#)).

Il reddito

Per quanto concerne il requisito reddituale, la norma prevede che il richiedente il ricongiungimento familiare debba avere un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se richiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.

Nel caso di figli minori di 14 anni, è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento.

Per il raggiungimento del requisito reddituale, qualora il richiedente non abbia prodotto un proprio reddito o esso sia incapiente, concorrono anche i redditi dei familiari conviventi con il richiedente, purché sufficienti (vedi circolare Ministero Interno prot. 1575 del 4.4.08 che ha precisato che il richiedente può non possedere redditi)

Agli stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato non è richiesto il requisito reddituale.

Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto del numero dei componenti il nucleo familiare nel suo complesso (compresi i familiari da ricongiungere) .

Relativamente al requisito reddituale in presenza di figli minori di 14 anni già precedentemente ricongiunti, la norma non specifica nulla. Nella riunione del gruppo di lavoro, vedremo di analizzare la questione ed eventualmente dare una nostra indicazione operativa. Analogamente affronteremo la questione relativa al requisito dei parametri dell'alloggio, sempre in presenza di figli minori precedentemente ricongiunti.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO UNICO

La documentazione non va allegata alla domanda, ma prodotta dal richiedente, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico competente territorialmente.

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, questa è di competenza della Rappresentanza Diplomatica Italiana nel paese di origine dell'immigrato ricongiunto. Nella riunione con il Ministero dell'Interno, è stata rappresentata l'opportunità che venga predisposta per tempo la documentazione da presentare alla Rappresentanza Diplomatica, al fine di snellire l'iter procedurale ed evitare la scadenza del nulla osta (valido 6 mesi).

Lo Sportello Unico è competente per quanto riguarda la ricezione della domanda di ricongiungimento e l'esame della documentazione relativa al reddito e l'alloggio.

Per quanto concerne la documentazione da produrre, si rinvia alle istruzioni fornite nel Modulo S pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno, al quale abbiamo apportato delle modifiche integrative per meglio orientare gli operatori e gli utenti. **Le modifiche sono evidenziate**, e verranno sottoposte al parere del Ministero entro i prossimi giorni.

All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- o Originale della marca da bollo di Euro 14,62 i cui estremi sono stati indicati nella domanda e da apporre sulla domanda medesima;
- o marca da bollo di Euro 14,62 da incollare sul Modulo di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare;
- o due fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

Per l'alloggio:

► certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto

dallo straniero presso l'Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza);

- ▶ se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. .S2., attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti
- ▶ in caso di ricongiungimento a favore di figlio minore di anni 14, **i certificati di cui sopra** possono essere sostituiti:
 - da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. S1 (originale e fotocopia),
 - da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

Per il reddito:

Lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi (**Mod. 730, Unico, Cud**), fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello **.S3.**, da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).
- Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l'indicazione del reddito presunto del lavoratore.

Lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, **dichiarazione sostitutiva del CUD**), o comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S2., da cui risulta l'attuale rapporto di lavoro.

Lavoratori autonomi:

o **Ditta individuale** . Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno).

o **Società** . Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno).

o **Collaborazione a progetto** . fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto (**Mod. S2 ?**), dichiarazione di gestione separata all'INPS, fotocopia modello Unico

o **Socio lavoratore** . Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.

o **Liberi professionisti** . iscrizione all'albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.

In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche la sopra specificata documentazione relativa al reddito del familiare.

COMPILAZIONE DEL MODELLO S - DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Come già anticipato, abbiamo visto il modello informatico molto velocemente, pertanto non siamo stati in grado di approfondire eventuali problematiche che si potrebbero presentare nella compilazione.

Ovviamente per la compilazione del modulo, sono necessari una serie di documenti ulteriori a quelli sopra specificati, fra i quali il passaporto o altro documento in corso di validità, del richiedente e dei familiari conviventi che integrano il requisito reddituale, nonché dei familiari da richiamare, per evitare errori che inciderebbero sui tempi di rilascio del nulla osta. Il Codice Fiscale del richiedente.

Qualora il richiedente sia in attesa di rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno occorrerà la ricevuta della raccomandata con la quale è stato inoltrato il kit per il rilascio/rinnovo.

MODELLO T : RICHIESTA DI NULLA OSTA PER FAMILIARI AL SEGUITO PER CITTADINI NON PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Lo straniero titolare di un visto di tipo "D", di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, missione, studio o religiosi, protezione sussidiaria o umanitari, che intenda portare la famiglia al seguito, può richiedere il relativo nulla osta per il tramite di un delegato, in possesso di specifica delega sottoscritta presso la competente Rappresentanza Diplomatica.

I requisiti e le modalità sono similari a quelle relative alle richieste di ricongiungimento familiare.

Vi informiamo che questa tipologia di richiesta è molto limitata e rappresenta l'1,55% del totale delle domande di ricongiungimento (v. Studio del Ministero dell'Interno sui ricongiungimenti familiari 2006/2007).

Alleghiamo alla presente tutte le normative, le circolari e i moduli citati.